

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dpr n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative D.m. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".

Legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"

NOTE UTILI

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti, con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero (art. 22 D.P.R. 3.11.2000, n. 396).

I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati , salvo la vigenza di convenzioni esentative (art. 21 3° comma D.P.R. 3.11.2000, n. 396).

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Quelle su atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, da valere nello Stato italiano, devono essere legalizzate a cura delle Prefetture (art. 33 2° e 4° comma D.P.R. 28.12.2000, n. 445)